




✓



0006455-04/05/2011-SCCLA-Y27PREV-A

# *Al Ministro della Difesa*

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, gli articoli 4 e 14 dello stesso, che distinguono le funzioni di indirizzo politico - amministrativo da quelle della gestione amministrativa e articolano l'attività delle amministrazioni statali sulla base di obiettivi e programmi, nonché l'articolo 19, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;
- VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'integrazione tra pubblico e privato", e in particolare gli articoli 3, recante norme in materia di incarichi dirigenziali, e 10, comma 2, che dispone l'istituzione di ruoli dirigenziali per singole amministrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, con cui è stato emanato il regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 31 gennaio 2006, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2006, reg. 4 fgl. 266, concernente l'istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni;
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2007 n. 1, pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2007, riguardante "Misure di trasparenza e legalità in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, di amministrazione e consulenza e in generale di gestione";
- VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2007 n. 10, pubblicata nella G.U. della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2008, riguardante "affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali";
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA I, per il quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto in data 21 aprile 2006;
- VISTO il C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'AREA I, per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007, nonché il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritti in data 12 febbraio 2010;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 28 gennaio 2010, recante linee d'indirizzo concernenti i criteri generali per l'attuazione, nei confronti del personale civile, compreso quello dirigenziale, dell'articolo 72 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica";
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 30 luglio 2010 e successive modificazioni e, in particolare, l'annessa tabella 1 concernente l'individuazione dei posti di funzione dirigenziale civili della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive;
- RITENUTO di dover procedere alla definizione di criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali non generali, secondo i principi stabiliti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e dall'articolo 20 del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, tenendo altresì conto dell'importanza della valutazione, e valorizzando la professionalità del dirigente in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

# DECRETA

## Articolo 1

### Ambito di applicazione e principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, presso il Segretariato generale della difesa, le Direzioni generali e gli Uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
2. I principi, i criteri e le procedure stabiliti dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché le indicazioni fornite dalla circolare n. 10 del 19 dicembre 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, si intendono integralmente richiamati.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento del Ministero della difesa, considerando il dirigente elemento centrale dei processi di innovazione e di valorizzazione delle risorse umane.
4. Tutti i dirigenti hanno diritto ad un incarico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 20 del CCNL - personale dirigente dell'AREA I - quadriennio normativo 2002-2005.
5. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato.
6. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 viene effettuato sulla base dei criteri e delle modalità di cui al presente atto, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto, ove possibile, della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.
7. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il conferimento degli incarichi dirigenziali e il tempestivo rinnovo degli incarichi conferiti nell'ottica di evitare la creazione di vacanze e di eccedenze nonché di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità.

## Articolo 2

### Criteri generali per il conferimento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa adeguata pubblicizzazione con le modalità di cui al successivo articolo 4, nonché tiene conto, in relazione alle prioritarie esigenze istituzionali e funzionali del Ministero della difesa ed alla necessità di assicurare comunque la continuità dell'azione amministrativa, dei seguenti criteri di carattere generale:
  - a) natura dell'incarico che si intende attribuire e caratteristiche degli obiettivi prefissati ad esso inerenti. In tale contesto, in relazione all'incarico da conferire ed alla durata dello stesso, potranno anche essere valutate le prospettive di ritorno per l'Amministrazione in termini di investimento professionale;
  - b) esperienza professionale del dirigente, maturata nello svolgimento di incarichi pregressi, eventualmente anche all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, e valutata con specifico riferimento alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico da conferire;

- c) attitudini e capacità professionali e manageriali del dirigente, valutate anche con riferimento alla coerenza con gli obiettivi generali dell'Amministrazione, nonché con riguardo ai risultati conseguiti all'esito delle valutazioni annuali effettuate secondo il sistema vigente nella Difesa e in relazione agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo dei vertici dell'Amministrazione;
- d) garanzia di effettiva condizione di pari opportunità.
2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1, previa pubblicità, è possibile procedere, in relazione ai posti disponibili, ad una rotazione degli incarichi in funzione della più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse, nonché dello sviluppo della professionalità dei dirigenti.
  3. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
  4. Il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 viene effettuato previa pubblicità e previo accertamento dell'insussistenza o dell'indisponibilità di idonee professionalità interne all'area dirigenziale dell'Amministrazione della difesa e in un'ottica programmatica intesa ad evitare eccedenze.
  5. Per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 - per il cui conferimento occorre previamente verificare il rispetto del limite percentuale previsto dalla normativa vigente - si tiene, in particolare, conto dell'esperienza professionale maturata nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, della relativa valutazione e delle altre esperienze di direzione acquisite, inerenti all'oggetto dell'incarico da conferire.
  6. Il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, è effettuato, nel rispetto del prescritto limite percentuale, previa la pubblicità e la verifica di cui al comma 4, secondo i criteri di cui alla citata norma, tenendo in particolare considerazione la specifica e comprovata qualificazione professionale, la particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate anche in altri contesti e dalla formazione universitaria e postuniversitaria.

### Articolo 3 Conferimento di incarichi *ad interim*

1. Nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, di cui all'articolo 61 del CCNL del personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto in data 21 aprile 2006, il conferimento di incarichi *ad interim*, previa pubblicità da effettuarsi secondo le modalità di cui all'articolo 4, è effettuato, oltre che nel rispetto dei criteri generali di cui al precedente articolo 2, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:
  - attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nella medesima struttura organizzativa (Direzioni generali/Reparti del Segretariato generale, Uffici e/o Enti);
  - titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie analoghe a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
  - pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
2. Fermo restando il carattere eccezionale e temporaneo del ricorso a detto istituto, gli incarichi *ad interim* sono conferiti dai Direttori generali/Direttori centrali/Capi Reparto del Segretariato generale o dai Titolari degli enti interessati, sentito il Segretario generale della difesa/DNA. Per le posizioni organiche dirigenziali presso la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Segretario generale/DNA. L'incarico *ad interim*, della cui attribuzione deve essere data informazione alla Direzione generale per il personale civile, deve avere una durata certa rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura di cui all'art. 7, per la copertura del posto vacante.
3. Fatte salve specifiche motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.

**Articolo 4**  
**Publicità delle posizioni dirigenziali non generali**

1. La Direzione generale per il personale civile, ai fini di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dall'articolo 20, comma 10, del CCNL per il personale dirigente dell'Area I - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, cura la pubblicità ed il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali di livello non generale vacanti e degli incarichi conferiti, tramite la pubblicazione di tali dati sul proprio sito Internet istituzionale, per una durata non inferiore a quindici giorni.
2. La pubblicità e l'aggiornamento dei posti di funzione dirigenziale non generale disponibili (inclusi quelli da conferire *ad interim* o per effetto di mutamento o rotazione di incarichi) avviene, di norma ogni sei mesi, mediante specifica circolare (cd. "interpello") con annesso prospetto riepilogativo contenente l'espressa indicazione del numero e del tipo di tali posizioni, emanata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da sottoporre alla visione di tutto il personale dirigenziale a cura degli enti di impiego, nonché tramite la pubblicazione della stessa nel sito Internet [www.persociv.difesa.it](http://www.persociv.difesa.it), nel quale verrà, altresì, pubblicato l'esito della procedura di interpello.

**Articolo 5**  
**Rinnovo dell'incarico. Mutamento dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto**

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso le risultanze dei sistemi di valutazione del personale dirigenziale non generale, con le garanzie previste dalle disposizioni normative e contrattuali.
2. Nell'ipotesi in cui al dirigente è mantenuta la responsabilità sulla stessa struttura, ma vengono modificati gli obiettivi che il medesimo deve perseguire per conformarli al mutamento degli atti di indirizzo, delle priorità o dei programmi da attuare, la scadenza dell'incarico non muta, qualora le parti ritengano adeguate le risorse ai nuovi obiettivi assegnati. Nel caso di incarichi riferiti ad uffici o servizi non oggetto di riorganizzazione sostanziale o di mutamento sostanziale delle funzioni, ovvero nell'ipotesi di modifica meramente nominale della struttura, non trova applicazione quanto previsto all'articolo 7.
3. Nell'ipotesi di mutamento dell'incarico, tale che il dirigente viene preposto a diverso ufficio con differenti competenze ed obiettivi, si provvede alla cessazione del precedente incarico e alla contestuale attribuzione di un nuovo incarico di funzioni dirigenziali, secondo la procedura di cui all'articolo 7, nel rispetto della durata minima dello stesso.
4. La medesima disciplina di cui al comma 3, si applica anche nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la soppressione ovvero il mutamento delle competenze affidate all'ufficio.
5. È fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata consensuale del contratto economico, qualora si manifesti l'esigenza prioritaria di destinare il dirigente ad altro incarico.

**Articolo 6**  
**Avvicendamento e revoca degli incarichi**

1. Qualora, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non generale, l'Amministrazione, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda, anche in assenza di una

Il Ministro della Difesa

- valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, la stessa attribuisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore, dandone comunicazione all'interessato secondo la procedura di cui al comma 5 del presente articolo ed all'articolo 7.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Amministrazione opera tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    - a) motivate ragioni organizzative e gestionali;
    - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente oggettivamente verificate;
    - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
    - d) rotazione degli incarichi per favorire l'ottimizzazione delle risorse dirigenziali.
  3. L'avvicendamento negli incarichi può avvenire anche a seguito di richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante all'esito della procedura di interpello, mediante conferimento di un nuovo incarico.
  4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del vigente sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, accertati di volta in volta, l'Amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo in vigore.
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il titolare della struttura ove presta servizio il dirigente comunica al medesimo ed alla Direzione generale per il personale civile l'intendimento dell'Amministrazione di non rinnovare l'incarico con un preavviso non inferiore a 90 giorni, ai fini di quanto previsto dalla procedura disciplinata dall'articolo 7.

## **Articolo 7**

### **Procedura di conferimento e avvicendamento**

1. La procedura di conferimento e avvicendamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:
  - a) la Direzione generale per il personale civile rende conoscibili le vacanze di organico delle posizioni dirigenziali di livello non generale con le modalità previste dall'articolo 4, anche anteriormente all'evento e al termine certo dal quale il posto si renderà vacante, per garantire la continuità dell'azione amministrativa;
  - b) in occasione del periodico "interpello", in relazione ai posti vacanti in esso indicati, i dirigenti interessati possono presentare richiesta di conferimento di incarico, corredata di *curriculum* professionale in formato europeo, nonché di copia della valutazione relativa all'anno precedente, tramite gli Enti di impiego che provvederanno al diretto inoltro alla Direzione generale per il personale civile, entro il termine fissato nell'interpello stesso. A fronte della vacanza di più posti di funzione dirigenziale non generale può essere presentata dagli interessati un'istanza contenente più candidature, con l'indicazione delle priorità desiderate;
  - c) il Direttore generale per il personale civile, per l'area tecnico-amministrativa centrale, per l'area tecnico-industriale e per l'area tecnico-operativa, sentiti i vari Direttori generali/Direttori centrali/ Capi Reparto del Segretariato generale ovvero i Responsabili degli Enti interessati, in relazione agli incarichi da conferire, sottopone, mediante apposita relazione, al Segretario generale una motivata ed articolata proposta contenente l'indicazione dei dirigenti ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni contenute nell'incarico in relazione ai concreti obiettivi da perseguire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 2,

tenendo conto dei curricula inviati a corredo dell'istanza presentata nonché degli atti della valutazione. Quanto sopra sia ai fini dell'assegnazione dei dirigenti alle varie strutture, sia per il conferimento di nuovi incarichi a dirigenti già assegnati alle stesse.

Per l'area tecnico-amministrativa centrale e per l'area tecnico-industriale la richiamata relazione, qualora condivisa dal Segretario generale, ha valore di formulazione definitiva e di documento attestante la giustificazione delle proposte contenute.

Per l'area tecnico-operativa, la sopra richiamata proposta del Segretario generale di assegnazione e/o conferimento ha luogo d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, e, per gli enti dipendenti dagli Ispettorati Logistici di Forza armata, con i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata interessati;


- d) l'assegnazione dei dirigenti individuati alle varie strutture, presso le quali gli incarichi dovranno essere attribuiti, avviene con decreto del Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e secondo la procedura di cui all'articolo 103, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. Successivamente all'emissione del decreto ministeriale di assegnazione, i Direttori generali/Direttori centrali/Capi Reparto del Segretariato generale ovvero i Titolari degli Enti interessati, nonché il Segretario generale/DNA per le posizioni organiche dirigenziali presso la Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della Difesa, adottano il conseguente provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali ai dirigenti assegnati al proprio ufficio e stipulano il relativo contratto individuale. Provvedono, altresì, a conferire gli incarichi contenuti e motivati nella relazione che accompagna il citato decreto per quei dirigenti che già sono in servizio nella loro struttura.
3. In ogni caso, tenuto conto del diritto dei dirigenti ad un incarico, il Direttore generale per il personale civile, d'intesa con il Segretario generale, provvede alla designazione dei dirigenti privi di incarico fra i posti di funzione rimasti vacanti, tenendo conto ove possibile di eventuali preferenze espresse dal dirigente interessato.

Il presente atto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e successivamente pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, nonché sul sito Internet del Ministero della difesa.

Roma, 72 APR 2011

IL MINISTRO

Ignazio La Russa



MINISTERI ISTITUZIONALI  
Difesa

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Addi 25 MAG 2011

Reg. n. 17 Fog. n. 72

Cons. Giovanni Dastole

MINISTERO DELLE COSE PUBBLICHE E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLA FACCIENDA GENERALE DELLO STATO UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO presso MINISTERO DELLA DIFESA
DATA: 2 MAG 2011 4993
PER: ASSEGNAZIONE
C. DIRIGENTE DELL'UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

